

STATUTO

Associazione Culturale Ziqqurat Aps

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione Culturale Ziqqurat APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Talmassons (UD) e con durata illimitata.

L'associazione ha sede legale presso il Municipio in via Tomadini 15, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in luoghi diversi dalla propria sede legale in altre città d'Italia o all'estero. Il trasferimento di sede comporta una modifica a livello statutario, che dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e laica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- Creare dei corsi di musica individuali e collettivi volti alla preparazione professionale, offrendo un insegnamento di tecniche didattiche nell'obiettivo di dare all'allievo l'opportunità sia di padroneggiare il proprio strumento, sia di crescere ed emanciparsi in campo artistico-culturale;
- Diffondere la conoscenza della musica quale strumento per un'equilibrata formazione intellettuale ed inclusione sociale e sviluppare l'educazione alla musica dei minori in collaborazione con le famiglie, a sostegno del loro compito sociale ed educativo.
- Diffondere l'alfabetizzazione musicale per favorire la crescita umana in tutte le fasi della vita, valorizzando i rapporti intergenerazionali.
- Promuovere, progettare, organizzare e gestire attività didattiche e formative in campo musicale, teatrale, coreutico e artistico in generale attraverso la realizzazione di manifestazioni come concerti, convegni, conferenze, laboratori, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, borse di studio, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere.
- Sviluppare collaborazioni con gli Istituti Comprensivi, gli Istituti di Formazione Secondaria di secondo grado, le Università, gli Asili Nido, le Scuole Paritarie e altre istituzioni, con i quali realizzare progetti didattici e culturali in contesti scolastici ed extra-scolastici allo scopo di contribuire al benessere della persona, in particolar modo dei più giovani e delle loro famiglie, contrastare la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica.
- Promuovere progetti educativi in campo musicale, anche di tipo sperimentale (musicoterapia, nuove tecnologie etc.), in collaborazione con Enti Locali, Università, Aziende Sanitarie, e altri soggetti istituzionali, pubblici o privati. I progetti sono rivolti in maniera principale, ma non esclusiva, a studenti, insegnanti, genitori e famiglie.
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale e artistica;

- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale, ponendosi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio;
- Proporsi come luogo di incontro nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione, anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali per le scuole, i giovani, gli anziani, per le associazioni operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap e organizzando incontri divulgativi, gite culturali o altre iniziative inerenti la sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività musicali e culturali in Italia e all'estero e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statuari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere attività di approfondimento, divulgazione, studio e ricerca in campo musicale, artistico, teatrale, linguistico, storico, antropologico e tecnologico, favorendo a tal fine l'utilizzo di siti web e di strumenti multimediali;
- Allargare gli orizzonti didattici di insegnanti, educatori ed operatori sociali in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona e un valore sociale;
- Promuovere l'auto-organizzazione dei nuclei famigliari.

Le suddette attività, che l'Associazione realizza in via principale, sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
- inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;
- Operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statuarie;
- Avvalersi delle prestazioni professionali, delle collaborazioni a progetto, anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da soci o da persone fisiche o giuridiche esterne all'Associazione;
- Provvedere all'apertura di un sito internet e di piattaforme online per diffondere la cultura e rendere fruibile;
- Organizzare gite, viaggi, soggiorni per effettuare o raggiungere eventi di spettacolo, di studio, mostre, convention, saloni internazionali;
- Organizzare corsi di aggiornamento/formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzare incontri informativi a sostegno delle famiglie;

- Curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati anche attraverso la gestione di biblioteche/fonoteche, teatri e musei;
- Promuovere e organizzare feste, cene, serate danzanti con lo scopo di promuovere la conoscenza tra i soci;
- Organizzare attività ludiche, educative e ricreative extrascolastiche e dopo scuola a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per il tempo libero delle famiglie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

L'associazione è aperta a chiunque condivida le finalità, i principi di solidarietà, condivisione ed emancipazione intellettuale della stessa e che partecipi alle attività con la sua opera, le sue competenze e conoscenze.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato (il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge) tutti coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. I minorenni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso di un genitore, che in quanto tutore legale sarà convocato e potrà partecipare alle assemblee con diritto di parola e di voto. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta. In ogni caso, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si dividono in tre categorie:

Soci Fondatori: le persone che hanno firmato l'atto costitutivo e che prestano la loro opera su base stabile, regolare e continuativa e si impegnano nella gestione delle attività dell'associazione.

Soci Ordinari: le persone che si impegnano allo sviluppo dell'Associazione col versamento della quota sociale e delle successive quote di partecipazione, usufruendo così dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione stessa.

Soci Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito mediante contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare a tutte le attività associative e all'Assemblea con uguale diritto di voto;
- All'iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze;
- Di retribuzione qualora gli sia affidato un carico professionale;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'Associazione (trascorsi tre mesi dall'inizio delle attività) e per espulsione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o richiesto dall'Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; *(lo statuto può espressamente escludere la possibilità, per l'associazione, di operare fusioni, trasformazioni o scissioni)*
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per effetto dell'art. 24 comma 4 del codice, l'assemblea può essere svolta anche in modalità da remoto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la loro eventuale esclusione per morosità;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- Stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- Emanare regolamenti e norme pratiche e particolari per il funzionamento delle attività dell'Associazione, in conformità col presente Statuto;
- Demandare ad uno o più consiglieri o soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, di norma il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, L'Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

L'Organo di amministrazione deve essere riunito di norma almeno una volta ogni trimestre e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

È convocato almeno sette giorni prima della riunione dal Presidente o da chi ne fa le veci con e-mail, lettera o ogni altra idonea forma di comunicazione contenente data e luogo della riunione, ordine del giorno e modalità della stessa.

Per la validità della riunione dell'Organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea; ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili; donazioni, lasciti o successioni. Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente, con possibilità di delega.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento, al conseguimento degli scopi e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- Quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi didattiche (rette);
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Essi sono predisposti dall'Organo di amministrazione, vengono approvati dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.